

Disposizioni in attuazione dell'art. 3 bis della Legge n.225/1992 così come integrata alla Legge n.100/2012, e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2004 – Sistema di Allertamento Regionale e Centro Funzionale Regionale

DELIBERA GIUNTA REGIONALE

CAPO I – Disposizioni Generali

Art.1 – Oggetto

1.- Le presenti disposizioni, in attuazione dell'art. 3 bis della Legge n.225/1992 così come integrata alla Legge n.100/2012, e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2004 avente ad oggetto "Indirizzi Operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile" disciplinano:

- a) I compiti e la composizione del Centro Funzionale Regionale
- b) l'organizzazione, la distribuzione delle funzioni, le attività, gli assetti e le responsabilità dei Servizi Funzionali di cui è composto il Centro Funzionale Regionale;
- c) le modalità di adozione degli atti regionali concernenti il sistema di allertamento regionale per rischi meteorologici, idraulici ed idrogeologici, ed i conseguenti livelli di allerta del sistema della protezione civile
- d) le modalità di funzionamento del Centro Funzionale Regionale sia in modalità ordinaria che nel caso attivazione del sistema di allertamento regionale e/o in occasione di eventi meteo rilevanti per le attività di protezione civile.
- e) Le modalità di coordinamento operativo tra il Centro Funzionale e i soggetti componenti il sistema regionale di protezione civile, sia nella fase di previsione che durante un evento rilevante per le attività di protezione civile.
- f) Le modalità di comunicazione pubblica della Regione in relazione alle informazioni del sistema di allertamento.

2. Le presenti disposizioni disciplinano altresì le modalità di previsione, monitoraggio, gestione e risposta ai rischi connesse ai fenomeni meteorologici quali i temporali, la neve, le condizioni del mare, il vento, il ghiaccio

CAPO II – Centro Funzionale Regionale

Art. 2 Compiti e composizione del Centro Funzionale Regionale

1. Il Centro Funzionale Regionale (CFR) assicura un servizio continuativo di supporto alle decisioni delle autorità competenti per la gestione dell'emergenza e garantisce le attività strumentali necessarie a raggiungere la piena ed efficiente funzionalità del Sistema regionale della Protezione Civile di cui è parte

2. Il Centro Funzionale Regionale è composto, ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2004, dai seguenti **Servizi Funzionali**:

- a) un "**Servizio Funzionale Meteo**" a cui compete: la responsabilità della fase previsionale meteorologica, tramite l'interpretazione delle informazioni di osservazione e quelle prodotte dai modelli meteorologici, marini ed oceanografici; la valutazione delle pericolosità dei fenomeni meteorologici quali i temporali, la neve, le condizioni del mare, il vento, il ghiaccio; il mantenimento della catena modellistica operativa meteorologica e meteo-marina; l'emissione del Bollettino Meteo Regionale (art. 8), del Bollettino di Vigilanza Meteo Regionale (art. 9) dell'Avviso di Criticità Regionale per la Sezione Meteo (art. 10) e del Bollettino di Sintesi (art. 11) per quanto di competenza
- b) un "**Servizio Funzionale Idrologico-Idraulico**" a cui compete, :

b.1) le gestione della Rete meteo-pluvio-idrometrica e mareografica; la raccolta , concentrazione, elaborazione, archiviazione e validazione dei dati rilevati dalle reti di rilevamento e sorveglianza;

b.2) l'interpretazione dei dati rilevati e delle informazioni prodotte dai modelli previsionali; il supporto alle decisioni delle Autorità di Protezione Civile competenti; lo sviluppo dell'analisi idrologica e della modellistica previsionale per rischio idrogeologico e idraulico; la valutazione del livello di criticità atteso relativamente ai rischi idrogeologico e idraulico; l'emissione dell'Avviso di Criticità (art. 10) e del Bollettino di sintesi (art. 11) per quanto di competenza

b.3) la gestione del Sistema di Scambio Informativo che garantisce il funzionamento dei sistemi di comunicazione, cura l'interscambio dei dati, anche in forma grafica e della messaggistica tra i Centri Funzionali anche ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'art. 2 della legge n. 183/1989 ed all'art. 88 del decreto legislativo n. 112/1998

3. Il "Servizio Funzionale Meteo" di cui al punto a) è istituito presso il Consorzio LAMMA e in responsabilità dell'Amministratore Unico del Consorzio LAMMA o suo delegato.

4. Il "Servizio Funzionale Idrologico-Idraulico" è istituito presso il Servizio Idrologico Regionale della Regione Toscana e in responsabilità del Dirigente dello stesso.

5. I Responsabili dei Servizi Funzionali di cui ai commi 3 e 4 operano in costante sinergia mantenendo tuttavia completa autonomia decisionale, organizzativa e di responsabilità in merito alle attività di propria competenza esercitando le proprie funzioni secondo quanto disciplinato dalle presenti disposizioni.

6. Il Responsabile del Settore Idrologico Regionale rappresenta il Centro Funzionale Regionale all'interno della rete nazionale dei Centri Funzionali Regionali e Centrale assicurando comunque una informazione rivolta al Responsabile del Servizio Funzionale Meteo di tutte le comunicazioni intercorse e della partecipazione ai gruppi di lavoro ed ai tavoli nazionali ed interregionali.

7. Il Responsabile del Settore Idrologico Regionale informa il Responsabile del Settore Regionale della Protezione Civile su eventuali questioni di interesse emerse nel corso dell'attività di cui al comma 6.

Art.3 Raccordo con le attività del Sistema Regionale di Protezione Civile

1. In caso di attivazione delle fasi operative corrispondenti all'allerta o a condizioni reali riconducibili a scenari di criticità almeno moderata, il Responsabile del Settore Sistema Regionale della Protezione Civile si avvale del Centro Funzionale Regionale e delle strutture regionali utili a garantire l'adeguato, immediato e tempestivo supporto tecnico e conoscitivo

2. Ai fini di quanto previsto al precedente comma il Responsabile del Settore Sistema Regionale della Protezione Civile può attivare, presiedendolo, un Tavolo Tecnico di Coordinamento di Protezione Civile cui fanno parte, di norma, il Responsabile del Settore Idrologico Regionale, l'Amministratore Unico del LAMMA in qualità di Responsabile del Servizio Funzionale Meteo, il Responsabile del Settore Prevenzione del Rischio Idraulico e Idrogeologico, Il Responsabile dell'Ufficio Territoriale del Genio Civile competente per il territorio interessato, o loro delegati.

3. Il Tavolo Tecnico di Coordinamento assicura la gestione integrata delle fasi di allerta, il presidio sull'eventuale evento e il coordinamento dei vari soggetti coinvolti nel sistema regionale della Protezione Civile

4. Il Responsabile del Settore Sistema Regionale della Protezione Civile convoca i soggetti di cui al comma 2) garantendo, ai fini della immediatezza del confronto, la possibilità di attivare strumenti telematici di videoconferenza

5. In caso di attivazione delle fasi operative di cui al comma 1) viene assicurato un archivio, digitale e cartaceo, delle comunicazioni intercorse tra il Centro Funzionale Regionale e gli altri soggetti del Sistema Regionale della Protezione Civile;

Capo III – Attività del Centro Funzionale Regionale - CFR

Art. 4 Attività del Centro Funzionale e relativi aspetti organizzativi

1. L'attività del Centro Funzionale Regionale viene svolta:

- a) in assetto ordinario, in assenza dello Stato di Allerta
- b) in assetto straordinario, in presenza dello Stato di Allerta o del verificarsi degli eventi non previsti di cui all'art. 13 comma 3)

2. Il Centro Funzionale assicura di norma lo svolgersi della attività, tramite i due Servizi Funzionali, 7 giorni su 7 per l'intero anno.

Art. 5 Attività del Centro Funzionale Regionale in assetto ordinario

Il CFR assicura, nella modalità di assetto ordinario, di cui all'art. 4 comma 1 lettera a), tramite il Servizio Funzionale Meteo, le seguenti attività nel tempo reale:

- a) le previsioni delle condizioni meteorologiche attraverso il Bollettino Meteo (art 8) e il Bollettino di Vigilanza Meteorologica (art 9)
- b) la diffusione dei prodotti derivati dalle osservazioni strumentali satellitari, dai sistemi radar e dalla modellistica previsionale disponibile;
- c) la valutazione della pericolosità e dei possibili scenari di criticità relativi ai fenomeni meteorologici quali i temporali, la neve, le condizioni del mare, il vento, il ghiaccio
- d) in caso di criticità ordinaria associata a fenomeni temporaleschi, assicura monitoraggi strumentali e/o testuali secondo orari da concordare con il Settore Sistema Regionale della Protezione Civile;

2. Il CFR assicura, nella modalità di assetto ordinario, tramite il Servizio Funzionale "Idrogeologico-idraulico", le seguenti attività nel tempo reale:

- a) La funzionalità dei sistemi informativi e delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometriche e mareografica nonché il controllo qualitativo e quantitativo dei dati rilevati, anche eventualmente tramite sistemi di segnalazione automatica di anomalie;
- b) la valutazione della pericolosità e dei possibili scenari di criticità relativi agli effetti delle piogge previste da un punto di vista idraulico ed idrogeologico
- c) il funzionamento delle strutture di comunicazione informatiche ed il necessario flusso informativo

3. In assetto ordinario il Centro Funzionale Regionale, secondo l'assetto ordinario delle competenze, assicura altresì la seguente attività relativa al tempo differito:

- a) per ogni tipologia di rischio, l'individuazione dell'insieme di valori degli indicatori che, singolarmente o concorrendo tra loro, definiscono, un sistema di soglie articolato almeno sui due livelli di moderata ed elevata criticità, oltre che un livello base di situazione ordinaria, in cui le criticità possibili sono ritenute comunemente ed usualmente accettabili dalle popolazioni
- b) l'aggiornamento delle banche dati, la ricostruzione degli eventi significativi e, per quanto di competenza, degli effetti prodotti anche tramite la produzione di note

- c) lo sviluppo e la messa a punto delle modellazioni meteo e dei altri modelli di supporto all'individuazione degli scenari di evento quali quelli idrologici, idraulici e idrogeologici;
- d) lo sviluppo e il mantenimento in efficienza di tutti i sistemi di monitoraggio e scambio informativo funzionali all'attività di Centro Funzionale.

4. I Responsabili dei Servizi Funzionali Regionali assicurano la verifica ex post del grado di affidabilità dei valori di cui al comma 3) lettera a)

Art. 6 Attività del Centro Funzionale Regionale in assetto straordinario

1. Il CFR assicura, nella modalità di assetto straordinario di cui all'art. 4 comma 1 lettera b), oltre alle attività delle fasi precedenti

- a) estensione del servizio a tutto l'arco delle 24 ore al fine di garantire una sorveglianza meteo-idrologica rinforzata e l'attivazione di un monitoraggio relativo ai dati meteo-climatici ed alla composizione e rappresentazione dei dati idropluviometrici, secondo orari da concordare con il Sistema Regionale della Protezione Civile ed in raccordo operativo con esso
- b) l'attivazione di un monitoraggio e sorveglianza in continuo relativo ai dati meteo-climatici ed alla composizione e rappresentazione dei dati idropluviometrici;
- c) la previsione a breve termine dell'evoluzione dell'evento e l'eventuale aggiornamento circa la previsione sull'evento nel suo complesso;
- d) la verifica del livello di criticità in essere e previsto, attraverso il confronto delle misure rilevate con le soglie adottate anche con eventuali notizie provenienti dal territorio attraverso l'attività di raccordo svolta dal Settore Sistema Regionale della Protezione Civile.
- e) l'eventuale produzione di informazioni di maggior dettaglio spazio-temporale relativamente a eventi di particolare intensità ed alle zone a cui è attribuito un livello di criticità moderato o elevato

Art. 7 Scenari di criticità e zone di allerta

1. A ciascuna tipologia di rischio e per ciascuna zona di allertamento, così come individuati nell'Avviso di Criticità di cui all'art. 10, corrisponde, sia in fase previsionale che in corso di evento, uno scenario di criticità articolato su 3 livelli: Criticità ordinaria; Criticità moderata; Criticità elevata

2. In accordo con le Circolare "Indicazioni transitorie e temporanee – Chiarimenti, interpretazioni ed ulteriori indicazioni operative" della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20/09/2005, la criticità ordinaria descrive una situazione in cui le criticità possibili sono ritenute comunemente ed usualmente accettabili dalle popolazioni, tuttavia può comportare anche effetti significativi, con una possibile ed occasionale pericolosità per l'incolumità delle persone, ove si manifestino eventi intensi, quali temporali accompagnati da fulmini, rovesci di pioggia e grandinate nonché colpi di vento e trombe d'aria d'incerta previsione sia spaziale che temporale.

3. I livelli di criticità di cui al comma 1 sono associati al superamento di soglie specifiche, in funzione delle diverse tipologie di rischio

4. In caso di criticità assente, o comunque trascurabile ai fini di protezione civile, è definito un ulteriore livello detto livello di normalità.

5. Le terminologie e le definizioni utilizzate per individuare i tre livelli di criticità di cui al comma 1 sono definite in accordo con le direttive nazionali in materia e si riportano in tutti i documenti destinati ai soggetti del Sistema di Protezione Civile regionale e nazionale.

6. Ai fini della valutazione dei possibili effetti al suolo, della valutazione della criticità ordinaria e

delle criticità moderata o elevata (Avviso di criticità), il territorio regionale è suddiviso in zone di allerta omogenee. La cartografia di dettaglio con la delimitazione di tali zone, così come i Comuni, le Comunità montane, i Consorzi di bonifica e le Province comprese in ciascuna zona, sono riportate nell'Allegato Tecnico di cui all'art.21

Art. 8 – Bollettino Meteo Regionale

1. Il Servizio Funzionale Meteo del CFR elabora quotidianamente, entro le ore 10.00, quale documento rivolto alla informazione dei cittadini, un Bollettino Meteo Regionale che costituisce il documento di riferimento generico pubblico per le previsioni meteorologiche sul territorio regionale. Il bollettino contiene le previsioni meteorologiche, per 3 giorni, di tutte le grandezze meteorologiche.

2. Il Bollettino Meteo Regionale viene aggiornato laddove necessario, a seguito di più recenti previsioni, al fine di renderlo coerente con il Bollettino di Vigilanza Meteo Regionale di cui all'art. 9

3. Il Bollettino Meteo Regionale è pubblicato sui siti istituzionali della Regione Toscana ai fini della sua più ampia divulgazione

Art.9 – Bollettino di Vigilanza Meteo Regionale

1. Il Servizio Funzionale Meteo del CFR elabora quotidianamente, il Bollettino di Vigilanza Meteo Regionale, quale documento indirizzato al Sistema Regionale di Protezione Civile, entro le ore 11.30 e lo trasmette, per via informatica, al Responsabile del Settore Sistema Regionale della Protezione Civile ed al Responsabile del Servizio Idrologico Regionale

2. Il Bollettino di Vigilanza Meteo Regionale contiene le previsioni meteorologiche, per 3 giorni, dei fenomeni meteorologici quali la pioggia, i temporali, la neve, le condizioni del mare, il vento, il ghiaccio, dando conto della tipologia di evento atteso e/o in atto, l'ora di inizio, la durata e la sua evoluzione a scala regionale con riferimento alle zone di allerta e la loro potenzialità;

3. A specificazione di quanto indicato al comma 2 il Bollettino di Vigilanza Meteo Regionale contiene per i primi due giorni una specifica sezione contenente la descrizione testuale qualitativa e quantitativa, nonché l'articolazione temporale, dei fenomeni previsti per le zone di allerta, finalizzati ad una puntuale definizione delle forzanti meteorologiche nel caso in cui siano previsti fenomeni potenzialmente rilevanti ai fini delle valutazioni di possibili scenari di criticità ai fini di protezione civile. Per il terzo giorno contiene un'indicazione di massima sulla possibilità di verificarsi di fenomeni significativi

4. Il Bollettino di Vigilanza Meteo Regionale compete alla responsabilità esclusiva del Servizio Meteo del Centro Funzionale Regionale.

5. La forma ed i contenuti del Bollettino di Vigilanza Meteo Regionale sono definiti nell'Allegato di cui all'art. 21

Art. 10 – Avviso di Criticità Regionale

1. Nel caso in cui i due Servizi del CFR valutino la possibilità di realizzarsi di scenari di criticità moderata ed elevata con inizio previsto entro le 36 ore successive, questi emettono un Avviso di Criticità Regionale per le sezioni di propria competenza

2. L' Avviso di Criticità Regionale è composto da due sezioni relative a due tipologie di rischio, secondo lo schema di cui all'Allegato Tecnico di cui all'art. 21:

- a. **Sezione Rischi Meteo:** relativa agli scenari di rischio per Temporal Forti, Neve, Ghiaccio, Vento, Mare, e la cui responsabilità è esclusivamente assegnata al Responsabile del Servizio Funzionale Meteo del Centro Funzionale Regionale.
- b. **Sezione Rischi Idrogeologico e Idraulico:** relativa agli scenari di rischio Idraulico e rischio Idrogeologico e la cui Responsabilità è assegnata esclusivamente al Responsabile del Servizio Funzionale Idrogeologico-idraulico del Centro Funzionale Regionale

3. L'Avviso di cui al comma 1 riporta, per ciascuna zona il livello di criticità rispetto alle diverse tipologie di rischio, nonché, se possibile, le previsioni sintetiche relative ad alcuni indicatori di criticità e lo scenario d'evento atteso per le successive 24-48 ore

4. Per ciascuna tipologia di rischio è presente una descrizione testuale quali-quantitativa dell'evoluzione dei fenomeni e dello scenario di criticità atteso, oltre alla relativa articolazione temporale all'interno del periodo di validità dell'Avviso. Sarà inoltre presente una tabella riepilogativa per tutti i rischi/livelli di criticità/zone e tempistica.

5. I responsabili dei Servizi Meteo e del Servizio Idrogeologico e idraulico del Centro Funzionale Regionale emettono autonomamente, entro le ore 13.00, le rispettive sezioni dell'Avviso di Criticità Regionale trasmettendo formalmente le relative parti direttamente al Responsabile del Settore Sistema Regionale di Protezione Civile e alla SOUP.

6. Nel caso il Bollettino di Vigilanza Meteo Regionale di cui all'art. 9 non preveda, nello scenario relativo alle 36 ore successive, fenomeni di pioggia, e fatto salvo il verificarsi di eventi non previsti, la Sezione Rischio Idrogeologico e Idraulico dell'Avviso di Criticità non viene emessa

7. Il Responsabile del Servizio Meteo, contestualmente all'emissione di cui al comma 5), trasmette la Sezione di propria competenza al Servizio "Idrogeologico-idraulico" del Centro Funzionale Regionale

8. In corso di validità di Avviso di Criticità Regionale ogni nuova emissione di Avviso (prolungamento o modifica) sostituisce l'emissione precedente. Ogni nuova emissione segue le stesse modalità previste al presente articolo.

9. La forma ed i contenuti dell'Avviso di Criticità Regionale sono definiti nell'Allegato di cui all'art. 21

Art. 11 Bollettino di Sintesi

1. Al completamento del processo di valutazione quotidiana dell'attività il CFR emette quotidianamente entro le 13.00 un "Bollettino di sintesi" il quale riporta il riepilogo di tutte le valutazioni svolte nel giorno stesso

2. Il "Bollettino di sintesi delle Criticità Regionali" è trasmesso per via informatica al Settore Sistema Regionale della Protezione Civile

3. Il "Bollettino di Sintesi" non contiene le valutazioni della sezione Rischi Idrogeologico e Idraulico nel caso di cui all'art. 10 comma 6

4. La forma ed i contenuti del Bollettino di Sintesi sono definiti nell'Allegato di cui all'art. 21

CAPO IV Stato di Allerta

Art. 12 Attivazione dello Stato d'Allerta

1. L'Avviso di Criticità regionale emesso dal CFR a norma dell'art. 10 è adottato dal Responsabile del Sistema Regionale di Protezione Civile che lo dirama, per il tramite della Sala Operativa Regionale SOUP, a tutti i soggetti e con le modalità previste dall'art. 15

2. L'Adozione e la diramazione dell'Avviso di Criticità da parte del Responsabile del Settore Sistema Regionale della Protezione Civile attiva lo Stato di allerta e un livello di operatività "minimo" del sistema di protezione civile corrispondete al livello di criticità atteso e per le zone indicate

3. Fermo restando l'obbligo d'utilizzo dei livelli di criticità di cui all'art. 7 comma 1 ai fini delle comunicazioni interne per i soggetti istituzionali di protezione civile e al fine di migliorare la capacità di comunicazione esterna, è definita la seguente terminologia da utilizzare in forma esclusiva in tutte le comunicazioni a carattere pubblico:

Livello Criticità "interna"	Fase Operativa della P.C.	Comunicazione esterna allertamento
Normalità	NORMALITA'	<i>NORMALITA'(nessuna allerta)</i>
Criticità Ordinaria	VIGILANZA	<i>VIGILANZA (nessuna allerta)</i>
Criticità Moderata	ATTENZIONE	ALLERTA FASE DI ATTENZIONE
Criticità Elevata	PRE-ALLARME	ALLERTA FASE DI PRE-ALLARME

4. E' previsto un ulteriore fase operativa del sistema di protezione civile detto "Allarme", che è attivato esclusivamente dalle Autorità di Protezione Civile locali quando la situazione in atto o prevista presuppone l'attivazione completa e indifferibile di tutte le misure per la messa in sicurezza della popolazione.

5. Il Responsabile del Settore Sistema Regionale di Protezione Civile e gli Enti Destinatari nell'ambito della definizione dei propri piani di protezione civile possono attivare stati di operatività superiori a quelli minimi indicati nell'Avviso

6. L'adozione dello Stato di Allerta e la successiva trasmissione di cui al comma 2, oltre che l'Avviso di Criticità Regionale, riporta anche le principali attività da intraprendere per fronteggiare l'evento previsto

7.- Lo stato di allerta cessa automaticamente al termine di validità del relativo Avviso di Criticità, eventuali cessazioni anticipate o prolungamenti verranno comunicati per sola via telematica.

8. A conclusione di ogni evento significativo il Settore Sistema Regionale della Protezione Civile ed Il Centro Funzionale Regionale, ognuno per la propria competenza, redigono un report di sintesi comprendente anche una descrizione degli effetti prodotti sul territorio e lo trasmettono alle Direzioni Generali competenti in materia

Art.13 Attività del Settore Sistema Regionale della Protezione Civile

1. In caso di adozione dello Stato di Allerta, il Settore sistema Regionale della Protezione Civile, tramite la SOUP, assicura la diramazione dell'allerta ai destinatari via fax, assicurandosi telefonicamente della ricezione, e via mail ed sms secondo le modalità previste dall'art. 15. Verifica altresì gli esiti delle trasmissioni di competenza delle Province sulla base delle conferme trasmesse dalle medesime ai sensi dell'art.16 ed attiva le procedure di cui all'art.16;

2. Nel caso del verificarsi di eventi critici non previsti attiva, per tramite della SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente), il Centro Funzionale Regionale che assicura, laddove necessario, tutte o parte delle attività previste dall'assetto straordinario di cui all'art. 6

3. Il Settore Sistema Regionale della Protezione Civile assicura, tramite la SOUP, il necessario flusso di informazioni provenienti dal territorio verso il CFR, indipendentemente dalla sussistenza di un'allerta in vigore, dando conto di eventuali criticità in atto che potrebbero determinare diverse valutazioni degli scenari di rischio idraulici e idrogeologici

3. I Servizi costituenti il Centro Funzionale, la Sala Operativa Regionale e il Settore Sistema Regionale di Protezione Civile possono ricorrere a videoconferenza e comunicazione via radio per una valutazione congiunta di eventuali situazioni di rilievo

4. Presso i locali della SOUP sarà prevista una postazione di lavoro a disposizione del personale del Centro Funzionale Regionale.

Art. 14 Metodologie di Comunicazione

1. Il Sistema della Protezione Civile Regionale adotta metodologie di comunicazione volte a garantire la massima diffusione delle informazioni utili ad aumentare la consapevolezza dei cittadini e a ridurre i possibili effetti dei fenomeni, anche al fine aumentare la personale capacità di auto-protezione e resilienza degli individui.

Art. 15 Trasmissione dello stato di allerta

1.- La Regione provvede, tramite la SOUP regionale, a trasmettere l'allerta direttamente ai seguenti soggetti interessati dallo stato di allerta medesimo:

- a) Province
- b) Comuni capoluogo di provincia
- c) Anas – Compartimento di Firenze
- d) Gestori rete autostradale (Autostrade Spa, Salt, Cisa)
- e) Enel
- f) Telecom
- g) Snam
- h) RFI
- i) Centrali operative 118
- l) Dipartimento di Protezione Civile
- m) Prefetture
- n) Direzione Regionale dei VVF
- o) Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche e ed elettriche – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- p) Coordinamento regionale del C.F.S.

2.- Le Province provvedono a trasmettere l'allerta ai seguenti enti operanti nel territorio di competenza:

- a) Comuni (esclusi quelli capoluogo di provincia), Centri Intercomunali, Unione dei Comuni, Consorzi di Bonifica
- b) Soggetti gestori dei servizi pubblici diversi da quelli di cui al comma 1

3.- I soggetti di cui al comma 1 lett. l,m,n,o,p confermano la ricezione dell'allerta alle Province con le modalità definite d'intesa con le medesime; le Province provvedono a loro volta a comunicare alla Regione, tramite messaggio fax o altre modalità precedentemente concordate, gli esiti delle procedure di trasmissione e conferma.

4.- La trasmissione dell'allerta regionale è effettuata tramite messaggio fax o sistemi informativi, ferme restando le eventuali ulteriori forme di comunicazione concordate tra gli enti.

5.- Per le comunicazioni telefoniche si osservano le seguenti priorità:

a) dalla Regione: Province e Comuni capoluogo, Prefetture, Direzione Regionale VVF, Coordinamento regionale del CFS e a seguire gli altri soggetti.

b) dalle Province: Comuni e Centri Intercomunali e a seguire gli altri soggetti.

Art. 16 - Attività sostitutiva

1.- Nel caso in cui la Provincia, per il sopraggiungere di circostanze impreviste e non riconducibili a carenze dell'organizzazione preposta, non sia in grado di procedere al ricevimento di un'allerta regionale o alle trasmissioni di competenza, ne informa immediatamente la Regione che si sostituisce alla medesima in tale adempimento, provvedendo alla trasmissione direttamente, tramite messaggio fax, agli enti di cui all'art.16, comma 2, esclusa ogni ulteriore diversa forma di omunicazione eventualmente concordata dalla Provincia medesima con gli enti destinatari.

2.- Ai fini di cui al comma 1, è in responsabilità della Provincia acquisire e comunicare alla Regione le eventuali variazioni all'elenco dei destinatari delle trasmissioni di competenza e dei relativi riferimenti telefonici e fax.

CAPO V Adempimenti degli enti locali

Art. 17 Oggetto

1.- Le disposizioni del presente Capo V individuano le azioni ordinariamente connesse all'attivazione degli stati di allerta da porre in essere da parte degli enti indicati e da dimensionare in rapporto al livello di criticità moderata o elevata previsto.

2.- Restano conseguentemente ferme le responsabilità dei singoli enti circa la valutazione della situazione in atto o prevista e delle conseguenti attivazioni, ancorché non previste nel presente Capo.

3. Ulteriori disposizioni operative sono contenute nell'Allegato di cui all'art. 21

Art. 18 - Adempimenti della Provincia

1.- La Provincia in caso di allerta, e secondo le disposizioni operative di cui all'Allegato di cui all'art. 21 provvede ai seguenti adempimenti:

- Garantisce la reperibilità telefonica e fax H24 e verifica i collegamenti con le organizzazioni del volontariato convenzionate o comunque da attivare in caso di emergenza e con gli altri soggetti a supporto delle attività di soccorso
- Attiva o verifica l'attivazione dei servizi tecnici della provincia e degli altri enti competenti per le attività di pronto intervento idraulico ed idrogeologico
- Attiva il coordinamento provinciale del volontariato, se istituito
- Attiva gli eventuali presidi già presenti sul territorio
- Verifica lo stadio di attivazione del servizio di piena
- Contatta la Prefettura per organizzare ogni opportuna collaborazione e la reciproca informazione
- Verifica la necessità di attivare la Sala Operativa provinciale nelle dimensioni ritenute opportune
- Attiva un costante rapporto informativo con i Comuni e i Centri Intercomunali interessati, verificandone, in rapporto con i Sindaci, la operatività
- Attiva tutte le altre procedure previste nel piano provinciale di protezione civile in caso di allerta

2.- La Provincia provvede a comunicare alla Regione - Centro Funzionale regionale - tramite fax o servizio di e-mail su apposito account dedicato, tutte le attivazioni del servizio di piena, in conformità al documento che ne regola lo svolgimento.

3.- Dalla data prevista per l'inizio della criticità, la Provincia provvede alla elaborazione dei Report situazione in atto aventi ad oggetto gli effetti rilevati sul territorio e le eventuali azioni di contrasto attivate nonché le attività di protezione civile in essere, ai sensi delle disposizioni approvate con Decreto dirigit. n.4772/2008. I report sono trasmessi in via informatica alla SOUP regionale (o via fax in caso di malfunzionamento del sistema informatico). I report sono altresì trasmessi via fax e/o informatica alla Prefettura e al Comando provinciale dei VVF.

4.- La SOUP regionale provvede a informare il Centro Funzionale regionale sul contenuto dei report trasmessi.

Art. 19 - Adempimenti del Comune nei vari stadi di allerta

1. - Il Comune in caso di allerta provvede , secondo le disposizioni operative di cui all'Allegato di cui all'art. 21, ai seguenti adempimenti :

- Garantisce la reperibilità telefonica e fax H24 e verifica i collegamenti con i propri servizi tecnici e in particolare con quelli competenti per le attività di pronto intervento nonché con le organizzazioni del volontariato convenzionate o comunque da attivare in caso di emergenza e con gli altri soggetti a supporto delle attività di soccorso
- Verifica la reperibilità dei servizi tecnici comunali e delle associazioni di volontariato locali
- Verifica l'efficienza e la disponibilità delle ulteriori risorse presenti sul territorio
- Verifica le criticità presenti sul territorio e adotta le azioni di contrasto come previsto dal piano comunale di protezione civile
- Comunica alla provincia le determinazioni assunte, le attività in essere e le eventuali criticità, ai sensi delle disposizioni approvate con Decreto dirigit. n.4772/2008
- Verifica necessità di attivare il Centro Operativo Comunale se non già attivato
- Attiva le procedure per la salvaguardia della popolazione ritenute opportune in rapporto alla criticità prevista
- Attiva tutte le altre procedure previste nel piano comunale di protezione civile in caso di allerta

2.- Ferme restando le eventuali iniziative di informazione generale adottate dalla Regione e dalle Province, il Comune provvede a garantire l'attività di informazione alla popolazione interessata dalle criticità, facendo riferimento anche alle procedure di allerta.

CAPO VI Bollettini e Avvisi Nazionali

Art. 20 Bollettini e Avvisi Nazionali

1.- Il Bollettino di vigilanza meteo e il Bollettino di criticità nazionale previsti al punto 4 della Direttiva emessi ed ufficializzati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasmessi al Centro Funzionale regionale attraverso la pubblicazione quotidiana e senza ulteriore forma di comunicazione, rispettivamente sul sito web del Dipartimento stesso e su di un'area web riservata ed accessibile a scala di Regione.

2.- L'Avviso di Avverse Condizioni Meteorologiche e l'Avviso di Criticità Idrogeologica e Idraulica nazionale previsti al punto 4 della Direttiva sono emessi ed ufficializzati dal Dipartimento della protezione civile, trasmessi al Centro funzionale regionale via fax e tramite pubblicazione su di un'area web riservata ed accessibile a scala di Regione.

3.- I documenti di cui ai commi 1 e 2 non sono oggetto di adozione da parte della Regione Toscana e, ai fini di evitare possibili sovrapposizioni col sistema regionale di allerta, è esclusa la loro trasmissione al sistema degli enti locali ed agli altri soggetti interessati alle procedure di allertamento.

Capo VII Disposizioni finali e transitorie

Art. 21 Allegato Tecnico - Modalità operative

1. Per le modalità operative si rinvia ad un apposito allegato tecnico da approvarsi con separato atto della Giunta Regionale